

Priamo

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Aggiornato il 31/05/2021



Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, le modalità di erogazione delle anticipazioni a valere sulla posizione individuale degli associati al fondo pensione Priamo.

Articolo 2 – Casistica

1. L'anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:

a) in qualsiasi momento e per un importo non superiore al 75% della posizione in caso di spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie pubbliche. In questo caso, qualora ricorra una particolare gravità, la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Direttore, l'anticipazione può essere corrisposta anche prima che sia stata effettivamente sostenuta la relativa spesa sulla base di idonea documentazione preliminare (preventivi di spesa); resta fermo l'obbligo di presentare al fondo la documentazione fiscale attestante le spese sostenute.

b) decorsi 8 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare e per un importo non superiore al 75% della posizione totale in caso di acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. Si intende prima casa per sé, l'immobile acquistato usufruendo delle relative agevolazioni fiscali, compresa la casa acquistata dal coniuge a condizione che i coniugi abbiano adottato il regime legale di comunione dei beni all'atto dell'acquisto. L'anticipazione è commisurata all'onere complessivamente sostenuto per l'acquisizione dell'immobile quale risulta dal rogito notarile nonché da altra idonea documentazione di spesa. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate. Agli effetti della presente norma si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto;

c) decorsi 8 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare e per un importo non superiore al 75% della posizione totale in caso di spese per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione. Tali spese devono essere documentate in coerenza con quanto previsto dalla normativa dettata in tema di agevolazioni fiscali (art.1, comma 3, legge 449/1997 ss.mm.ii.). La tipologia degli interventi di ristrutturazione deve essere attestata dalla ditta che esegue i lavori.

Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Si intende prima casa dell'aderente anche la casa acquistata dal coniuge a condizione che i coniugi abbiano adottato il regime legale di comunione dei beni all'atto dell'acquisto. Per prima casa di abitazione si intende l'immobile di proprietà dell'iscritto presso il quale lo stesso stabilisce la propria residenza/dimora abituale ovvero l'immobile di proprietà del figlio avente medesima destinazione, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

L'anticipazione è concessa per i seguenti interventi:

1. di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
2. di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
3. di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi

comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

4. di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi, altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- acquisto dei materiali;
- oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

d) decorsi 8 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare per un importo non superiore al 30% della posizione totale in caso di ulteriori e non documentate esigenze dell'aderente.

Articolo 3 - Anzianità richiesta

1. L'anticipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.
2. L'anticipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) può essere chiesta se l'anzianità di iscrizione dell'associato è pari ad almeno otto anni.
3. Ai fini del calcolo dell'anzianità di iscrizione sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

Articolo 4 - Importo dell'anticipazione e possibilità di reiterazione delle richieste

1. Il Fondo non eroga anticipazioni di importo inferiore a 2.000,00 (duemila) euro al lordo delle imposte di legge.
2. Fermi restando i limiti previsti al precedente comma 1, l'anticipazione può essere concessa anche più volte per la stessa causale.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono in ogni caso eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. L'importo massimo erogabile a titolo di anticipazione non può comunque superare, al netto delle imposte, l'onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento alla singola richiesta
5. Con specifico riguardo, poi, all'ipotesi di cui all'art. 1, lett. d) dovrà anche essere verificato che l'insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non superi, nel totale, il 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. L'importo nuovamente erogabile per la predetta

causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

6. Per i profili fiscali si rimanda al documento sul regime fiscale disponibile al seguente link del sito del fondo:

<http://www.fondopriamo.it/cms/resource/2301/documento-regime-fiscale-all-nota-inf-dep-29032019.pdf>

7. A tutela dell'equilibrio e della sana e prudente gestione il Fondo, in situazioni di particolare straordinarietà, si riserva, previa determinazione congiunta del Presidente e del Direttore che deve essere ratificata con delibera assunta dal primo Consiglio di Amministrazione successivo, di non erogare tutte le anticipazioni di cui sia stata fatta richiesta qualora l'importo complessivo oggetto di anticipazione superi il 30% del flusso mensile destinato agli investimenti. In tal caso le richieste saranno soddisfatte secondo la data di ricezione. Le richieste non soddisfatte in un mese sono antergate a quelle di competenza del mese successivo.

Articolo 5 - Anticipazione su posizione a garanzia di cessione del quinto

1. Per tutte le richieste di anticipazioni di aderenti rispetto ai quali sia stato notificato al fondo un finanziamento con cessione del quinto l'erogazione dell'anticipazione è subordinata ad apposita liberatoria della Finanziaria.

2. Solo nel caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie, vengono erogati all'aderente i 4/5 dell'importo richiesto in quanto le anticipazioni per spese sanitarie sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni previdenziali obbligatorie (1/5).

3. Il Fondo non è responsabile per la erogazione dell'anticipazione in presenza di un contratto di finanziamento assistito dalla garanzia della posizione di previdenza complementare se la finanziaria non ha provveduto a comunicare al Fondo l'apposizione del vincolo.

4. L'associato con la presentazione della richiesta di anticipazione esplicitamente consente ed autorizza il Fondo a comunicare alla Società Finanziaria i dati relativi all'ammontare della propria posizione previdenziale.

Articolo 6 - Modalità della richiesta

1. L'anticipazione deve essere richiesta utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito del fondo (www.fondopriamo.it).

2. Il modulo di richiesta, compilato in ogni sua parte e corredato di tutta la documentazione da presentare in relazione alla causale della anticipazione, deve essere inviato al Fondo esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 7 - Documentazione probatoria per spese sanitarie

1. La richiesta di anticipazione per spese sanitarie in dipendenza di gravissime situazioni di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) attestazione, da parte della competente struttura sanitaria pubblica, della straordinarietà delle terapie e degli interventi attinenti gravissime situazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a) del Decreto Legislativo 252/05;
- b) fatture emesse non oltre **6 mesi** (180 giorni) prima della richiesta e ricevute fiscali attestanti le spese effettivamente sostenute comprese le spese accessorie strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento

(a titolo esemplificativo e non esaustivo: viaggio e soggiorno del soggetto per la cui cura si chiede l'anticipazione e dell'eventuale accompagnatore). Unitamente alle fatture/ricevute il Fondo si riserva di richiedere la trasmissione delle copie delle attestazioni dell'avvenuto pagamento (bonifici, assegni, ricevute carte di credito/bancomat) come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti e sull'uso del contante.

- c) fotocopia della carta d'identità del richiedente e del soggetto in relazione al quale si chiede l'anticipazione.
- d) Nel caso si richieda l'anticipazione per spese sanitarie per il coniuge o per i figli, deve essere trasmessa idonea documentazione attestante il rapporto di parentela (es. certificato di matrimonio, estratto di nascita ecc..).
- e) Il Fondo si riserva la possibilità di richiedere all'associato ulteriore documentazione a supporto della validazione della domanda di anticipazione.

2. Nei casi in cui, ricorrendo una particolare gravità, si proceda alla erogazione della anticipazione prima che sia stata effettivamente sostenuta la relativa spesa la richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) attestazione recante data non anteriore a **6 mesi** (180 giorni) precedenti la richiesta, da parte della competente struttura sanitaria pubblica, della straordinarietà delle terapie e degli interventi attinenti gravissime situazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a) del Decreto Legislativo 252/05. Tale attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento;
- b) autocertificazione attestante la richiesta nonché l'impegno a fornire successivamente le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
- c) preventivo, firmato per accettazione da parte dell'iscritto, recante data non anteriore ai 180 giorni precedenti la richiesta. Resta inteso che l'associato si impegna a consegnare le fatture e le ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti entro 30 giorni dall'emissione delle stesse. Unitamente alle fatture/ricevute il Fondo si riserva di richiedere la trasmissione delle copie delle attestazioni dell'avvenuto pagamento (bonifici, assegni, ricevute carte di credito/bancomat) come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti e sull'uso del contante.
- d) fotocopia della carta d'identità del richiedente e del soggetto in relazione al quale si chiede l'anticipazione.

Articolo 8 - Documentazione probatoria acquisto prima casa di abitazione

1. La richiesta di anticipazione per acquisto prima casa deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata in relazione alle diverse situazioni.

2. In caso di acquisto di prima casa di abitazione da terzi deve essere prodotta la seguente documentazione:

- a) autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile in oggetto; Per prima casa di abitazione si intende l'immobile di proprietà dell'iscritto o dei figli presso cui gli stessi hanno stabilito o stabiliranno, la propria residenza/dimora abituale (residenza e proprietà devono far capo al medesimo soggetto iscritto o figlio).
- b) autocertificazione da cui risulti la non titolarità, anche in comunione di beni con il coniuge, di alcun diritto reale relativamente ad altre abitazioni situate nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile dichiarazione concernente l'assenza su tutto il territorio nazionale di diritti reali su immobile acquistato con le agevolazioni fiscali (salvo si dichiari l'impegno risultante da rogito ad alienare l'immobile già in possesso entro 12 mesi dal nuovo rogito).

- c) copia dell'atto notarile di compravendita ovvero, in caso di acquisto in itinere, copia del contratto preliminare di compravendita registrato presso l'Agenzia delle Entrate, nonché copia delle quietanze o dei bonifici degli acconti pagati. Tali atti devono avere data non antecedente a **18 mesi** (540 giorni) alla richiesta di anticipazione. In caso di acquisto in itinere il rogito notarile deve essere trasmesso non appena disponibile;
- e) documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela, in caso di acquisto di immobile in favore del figlio/a dell'associato;
- f) dichiarazione di veridicità della documentazione trasmessa;
- g) fotocopia della carta d'identità del richiedente e del soggetto in relazione al quale si chiede l'anticipazione;
- h) Il Fondo si riserva la possibilità di richiedere all'associato ulteriore documentazione a supporto della validazione della domanda di anticipazione.

3. In caso di acquisto prima casa di abitazione in cooperativa deve essere prodotta la seguente documentazione:

- a) autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi (540 giorni) dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile in oggetto; Per prima casa di abitazione si intende l'immobile di proprietà dell'iscritto o dei figli presso cui gli stessi hanno stabilito o stabiliranno, la propria residenza/dimora abituale (residenza e proprietà devono far capo al medesimo soggetto iscritto o figlio).
- b) autocertificazione da cui risulti la non titolarità, anche in comunione di beni con il coniuge, di alcun diritto reale relativamente ad altre abitazioni situate nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile dichiarazione concernente l'assenza su tutto il territorio nazionale di diritti reali su immobile acquistato con le agevolazioni fiscali (salvo si dichiari l'impegno risultante da rogito ad alienare l'immobile già in possesso entro 12 mesi dal nuovo rogito);
- c) copia dell'estratto della delibera del consiglio di amministrazione della cooperativa attestante la assegnazione in proprietà dell'alloggio e la documentazione dei pagamenti già sostenuti e, non appena possibile, copia dell'atto notarile di conferma della compravendita dell'alloggio;
- d) copia del documento attestante l'acquisto della proprietà del terreno da parte della cooperativa;
- e) copia della dichiarazione di inizio lavori;
- f) certificato di stato di famiglia con l'indicazione del rapporto di parentela, in caso di acquisto di immobile da parte di soggetto diverso dall'associato; in caso di acquisto a favore del coniuge del/la figlio/a dell'associato, occorre presentare una autocertificazione del/la figlio/a dell'associato dalla quale risulti il regime legale della comunione dei beni tra coniugi;
- g) dichiarazione di veridicità della documentazione trasmessa;
- h) fotocopia della carta d'identità del richiedente e del soggetto in relazione al quale si chiede l'anticipazione;
- i) Il Fondo si riserva la possibilità di richiedere all'associato ogni altra documentazione per la validazione della richiesta di anticipazione.

4. In caso di costruzione in proprio deve essere prodotta la seguente documentazione:

- a) autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi (540 giorni) dall'acquisto la propria residenza presso l'immobile in oggetto; Per prima casa di abitazione si intende l'immobile di proprietà dell'iscritto o dei figli presso cui gli stessi hanno stabilito o stabiliranno, la propria residenza/dimora abituale (residenza e proprietà devono far capo al medesimo soggetto iscritto o figlio);
- b) autocertificazione da cui risulti la non titolarità, anche in comunione di beni con il coniuge, di alcun diritto reale, fatta salva eventuale nuda proprietà, relativamente ad altre abitazioni situate nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile compresa l'assenza su tutto il territorio nazionale di diritti reali su immobile acquistato con le agevolazioni fiscali (o l'impegno risultante da rogito ad alienare l'immobile già in possesso entro 12 mesi dal nuovo rogito);
- c) copia della concessione edilizia;
- d) copia del titolo di proprietà del terreno;
- e) copia del contratto di appalto o dei preventivi di spesa aventi data non anteriore ai 180 giorni precedenti la richiesta;
- f) copia della dichiarazione di inizio lavori ovvero dichiarazione di fine lavori;
- g) copia delle fatture che attestino lo stato di avanzamento dei lavori effettuati: progettazione, acquisto di materiali, esecuzione dei lavori aventi data non anteriore ai 180 giorni dalla richiesta;
- h) relazione di conformità dei lavori alle vigenti disposizioni di legge;
- i) copia di attestazione di pagamento degli oneri di urbanizzazione;
- j) imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni e le autorizzazioni;
- k) documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela, in caso di acquisto di immobile da parte del figlio (es. stato di famiglia, estratto di nascita ecc...);
- l) dichiarazione di veridicità della documentazione trasmessa;
- m) fotocopia della carta d'identità del richiedente e del soggetto in relazione al quale si chiede l'anticipazione;
- n) Il Fondo si riserva la possibilità di richiedere all'associato ulteriore documentazione a supporto della validazione della domanda di anticipazione.

5. In caso di ristrutturazione della prima casa deve essere prodotta la seguente documentazione:

- a) documentazione attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare come prima casa di abitazione. Si intende prima casa dell'aderente anche la casa acquistata dal coniuge a condizione che i coniugi abbiano adottato il regime legale di comunione dei beni. Per prima casa di abitazione si intende l'immobile di proprietà dell'iscritto o dei figli presso cui gli stessi hanno stabilito la propria residenza/dimora abituale (residenza e proprietà devono far capo al medesimo soggetto iscritto o figlio).
- b) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- c) copia delle fatture o ricevute fiscali (aventi data non anteriore ai 6 mesi [180 giorni] antecedenti la richiesta) intestate all'interessato o al condominio attestanti le spese sostenute ovvero i preventivi di spesa firmati per accettazione (recanti data non anteriore ai 6 mesi [180 giorni] antecedenti la richiesta) nonché copia dei bonifici

bancari nelle forme utili ad ottenere le agevolazioni previste dalla disciplina fiscale (cd. bonifico parlante ex art.16 bis del TUIR). Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento ed il beneficiario. Nel caso di richiesta di anticipazione su presentazione del preventivo resta inteso che l'associato si impegna a presentare copia delle fatture o delle ricevute fiscali nei 30 giorni successivi alla loro emissione. Unitamente alle fatture/ricevute, il Fondo si riserva di richiedere la trasmissione delle copie delle attestazioni dell'avvenuto pagamento (bonifici, assegni, ricevute carte di credito/bancomat) come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti e sull'uso del contante.

- d) In caso di anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, documento idoneo ad attestare il legame di parentela (es. certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela);
- e) copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla normativa edilizia;
- f) dichiarazione di veridicità della documentazione trasmessa;
- g) comunicazione alla ASL, ove necessaria in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri;
- h) fotocopia della carta d'identità del richiedente e del soggetto in relazione al quale si chiede l'anticipazione.
- i) Il Fondo si riserva la possibilità di richiedere all'associato ulteriore documentazione a supporto della validazione della domanda di anticipazione.

L'Anticipazione è erogabile in relazione a fatture e documenti fiscali emessi nei 120 giorni antecedenti la data della richiesta.

Articolo 9 - Documentazione richiesta per il caso di ulteriori esigenze

1. Nel caso di richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze unitamente al modulo di richiesta deve essere allegato unicamente il documento di identità del richiedente

Articolo 10 - Modalità di inoltro della documentazione

1. La documentazione dovrà essere prodotta dall'aderente in copia dichiarata conforme all'originale dallo stesso con apposizione della propria firma e non sarà restituita dal Fondo.

Articolo 11 - Richiesta di integrazione documentale

1. Il Fondo, nei 30 giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di anticipazione, ove verifichi la incompletezza ovvero la incongruità della documentazione probatoria trasmessa laddove richiesta, chiede all'associato di provvedere alla integrazione documentale necessaria.
2. In caso di richiesta di integrazione documentale il decorso del termine di cui al successivo articolo 12, comma 1, decorre per nuovamente dalla data di ricezione della integrazione documentale.

Articolo 12 - Accoglimento o rigetto della richiesta di anticipazione

1. Il Fondo, verificata laddove richiesta la completezza e la congruità della documentazione probatoria trasmessa, provvede alla erogazione della anticipazione entro 4 mesi (120 giorni) dalla data di ricezione della richiesta.
2. In caso di posizione gravata da vincolo relativo alla cessione del quinto ai sensi del precedente articolo 5, il decorso del suddetto termine è sospeso nelle more del ricevimento da parte della Società Finanziaria della liberatoria ovvero del conteggio estintivo.
3. Il Fondo, in caso di evidente infondatezza della richiesta di anticipazione ovvero nel caso di impossibilità per qualsiasi causa di procedere alla erogazione della anticipazione, informa l'associato, tramite comunicazione scritta, il rigetto della richiesta entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
4. Il Fondo verifica le domande di anticipazione e i documenti trasmessi a supporto ed in caso di incompletezza, informa l'associato, tramite comunicazione scritta, della richiesta di integrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
5. Per tutte le anticipazioni per le quali si prevede la possibilità di erogazione sulla base di un preventivo, l'aderente si assume la responsabilità per le conseguenze nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e del Fondo stesso, derivanti da dichiarazioni mendaci o dalla mancata trasmissione della documentazione comprovante l'avvenuta assunzione delle spese sostenute.
6. Qualora la richiesta di anticipazione sia corredata da documentazione preliminare (preventivi di spesa), la documentazione a chiusura della richiesta erogata, comprovante l'avvenuta assunzione delle spese sostenute (fatture/ricevute fiscali) corredate, su richiesta del Fondo, da attestazioni di avvenuto pagamento- bonifici, assegni, ricevute carta di credito o bancomat-) come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti e sull'uso del contante.), deve essere inviata al Fondo tempestivamente, successivamente dalla data di erogazione dell'anticipazione.
7. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al precedente punto 6, salvo che l'iscritto provveda alla restituzione dell'importo al lordo della fiscalità applicata in fase di erogazione, non saranno accolte le richieste di anticipazione avanzate da aderenti che non abbiano debitamente documentato le precedenti erogazioni ottenute.

Articolo 13 - Modalità di pagamento

1. L'erogazione della prestazione è effettuata esclusivamente tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.

Articolo 14 - Reintegro delle anticipazioni

1. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs. 252/2005, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di euro 5.164,57.
2. Il versamento dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario con causale "Reintegro anticipazioni" seguito dal codice fiscale attraverso il modulo disponibile sul sito del fondo al seguente link:
<http://www.fondopriamo.it/cms/resource/1418/schema-contribuzione-volontaria-per-iscritti-o-pensionati.pdf>